



Procedura per domande di garanzia sussidiaria per l'assunzione delle spese per il trattamento di urgenza concernente persone con domicilio nel Cantone dei Grigioni

1 Basi legali e direttive

- Art. 4, 5, 11 cpv. 2, 13, 14, 21 e 30 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull'assistenza, LAS, RS 851.1)
- Art. 1, 2, 5 e 6 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza, CSC 546.250)
- Direttive della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali del 14 maggio 1992 per la parziale assunzione di spese irrecuperabili per interventi di salvataggio a carico dell'assistenza pubblica (aiuto sociale)

2 Domicilio

L'obbligo d'assistenza spetta al comune politico in cui ha domicilio la persona nel bisogno. La persona nel bisogno ha il proprio domicilio nel comune nel quale dimora con l'intenzione di stabilirsi (art. 5 cpv. 1 e 2 della legge cantonale sull'assistenza). Per la costituzione e la fine del domicilio fanno stato i principi validi nei rapporti intercantonali secondo la legge federale (art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sull'assistenza).

3 Rivendicazione del credito / inoltro della domanda

Il fornitore di prestazioni mediche chiarisce con la persona interessata nonché con terzi chi si assume le spese. Se nessuno si fa carico dei crediti scoperti, il fornitore di prestazioni mediche può chiedere al comune di domicilio competente di farsi carico delle spese risultate dal trattamento medico d'emergenza. A questo proposito è necessario utilizzare il [modulo DGS](#).

4 Esame della domanda

L'autorità di assistenza sociale verifica la propria competenza nonché la domanda di assunzione delle spese. Per valutare l'assunzione delle spese vengono applicati i principi e le basi giuridiche generali dell'aiuto sociale.

5 Fatturazione

Se la domanda di assunzione delle spese viene accolta, il fornitore di prestazioni mediche può fatturare il credito all'autorità di assistenza sociale competente.

6 Spese irrecuperabili di interventi di salvataggio

Per i fornitori di prestazioni mediche che si trovano spesso a sostenere spese irrecuperabili, per motivi di efficienza può essere opportuno abbreviare la procedura di garanzia di assunzione delle spese.

Nel 1992 la FDK (oggi Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, CDOS) ha emanato le direttive per la parziale assunzione di spese irrecuperabili per interventi di salvataggio a carico dell'aiuto sociale pubblico (in seguito chiamate direttive 1992), le quali disciplinano la procedura tra il fornitore di prestazioni mediche per interventi di salvataggio e l'autorità dell'aiuto sociale competente. Secondo queste direttive 1992 non è necessario presentare domanda per la garanzia di assunzione delle spese; entro dodici mesi dall'avvenuto intervento di salvataggio è invece possibile inoltrare la fattura, qualora le condizioni per l'assunzione delle spese siano sostanzialmente soddisfatte, (incl. i giustificativi degli sforzi profusi per procedere all'incasso) all'ente competente. Le organizzazioni di salvataggio si assumono il 50 % delle spese irrecuperabili nonché contributi fatturabili pari a 1000 franchi o meno.

Le direttive 1992 si applicano a tutte le persone la cui incolumità e la cui vita, in base alle conoscenze disponibili nel momento in cui è stato dato l'allarme alle organizzazioni di salvataggio, erano in pericolo. Tutte le organizzazioni di salvataggio (non solo la REGA) possono appellarsi alle direttive 1992. Le condizioni per far valere le spese nei confronti degli organi di aiuto sociale sono:

- il fatto che l'intervento fosse improrogabile e che vi fosse una situazione d'urgenza
- la proporzionalità dei mezzi di salvataggio e di trasporto
- l'irrecuperabilità delle spese di salvataggio (quale prova per gli sforzi profusi per procedere all'incasso sono necessarie: la copia della fattura originaria, copie delle diffide avvenute, se disponibile una copia del rigetto dell'opposizione nonché l'attestato di carenza di beni in originale)
- il consenso (tacito) della persona interessata con coinvolgimento dell'aiuto sociale
- lo scopo di utilità pubblica dell'organizzazione di salvataggio

7 Raccomandazione dell'Ufficio cantonale del servizio sociale

7.1 Spese irrecuperabili di interventi di salvataggio

Se le spese scoperte sono spese irrecuperabili legate a interventi di salvataggio, l'Ufficio cantonale del servizio sociale raccomanda di consultare le direttive 1992. Ciò permette di ridurre sia l'onere amministrativo a carico dei fornitori di prestazioni mediche sia delle autorità di assistenza sociale (cfr. n. 6).